

Rapporto d'esame secondo l'articolo 17 LPT

Oggetto:	<i>Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura navigazione (SIF)</i>	Documentazione:	<i>Piano settoriale del 04.12.2015 Rapporto esplicativo del 04.12.2015</i>
Ufficio federale competente:	<i>UFT</i>		

Considerazioni

Aspetti	Requisiti	Constatazioni
Contenuto	Necessità di un piano settoriale (art. 14 cpv. 1 e art. 17 cpv. 4 OPT)	<i>Conformemente alla parte programmatica del Piano settoriale dei trasporti, devono essere definite delle modalità di attuazione per la parte Infrastruttura navigazione, oggetto del presente rapporto d'esame. Il SIF contiene due schede di coordinamento che prevedono la protezione del tracciato delle idrovie sul Reno come opzione per garantire la navigazione futura delle navi di grosso tonnellaggio. Il porto di Basilea figura come «status quo».</i>
	Concezione adeguata delle indicazioni del Piano settoriale (art. 14 cpv. 2 e 3 OPT)	<i>In questa nuova parte Infrastruttura navigazione del Piano settoriale dei trasporti, la Confederazione presenta la problematica della navigazione e, più precisamente, della protezione del tracciato delle idrovie. La parte concettuale del Piano settoriale poggia sui commenti che il Consiglio federale ha formulato nel suo Rapporto sulla politica svizzera della navigazione del 2009. Le schede di coordinamento illustrano i tracciati delle idrovie secondo l'articolo 24 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFi; RS 721.80), che sono oggetto di una convenzione internazionale. Entrambe le parti contengono disposizioni vincolanti.</i>
	Coordinamento di tutti gli interessi (art. 2 e 3 OPT)	<i>La Confederazione mette a disposizione informazioni aggiornate per quel che concerne la navigazione a livello federale sia nelle schede di coordinamento che nella parte concettuale. Non vi è necessità di un coordinamento particolare.</i>
	Contributo allo sviluppo territoriale auspicato (art. 1 OPT)	<i>La parte Infrastruttura navigazione tiene conto delle aree d'intervento del Progetto territoriale Svizzera. La decisione concernente la problematica della protezione del tracciato delle idrovie è stata discussa con i Cantoni interessati nell'ottica dello sviluppo del territorio.</i>
	Compatibilità con i piani e le prescrizioni in vigore (art. 2 OPT)	<i>Le disposizioni della parte Infrastruttura navigazione del Piano settoriale dei trasporti sono risultate conciliabili con gli altri Piani settoriali della Confederazione. Attuano la politica federale in materia di protezione delle idrovie e non sono in contraddizione con i Piani direttori cantonali in vigore.</i>
	Requisiti per la definizione di progetti concreti come dato acquisito (art. 15 al. 3 OAT)	<i>Il grado di precisione delle carte permette di trattare le questioni concernenti le ripercussioni sul territorio e sull'ambiente.</i>
Procedura	Collaborazione con l'ARE (art. 17 OPT)	<i>L'ARE ha partecipato all'elaborazione, ha presentato il suo parere in occasione della consultazione degli Uffici e ha preso parte alle riunioni che l'UFT ha organizzato nell'autunno 2014, nell'ambito della collaborazione secondo l'articolo 18 OPT, con i Cantoni interessati dalla parte Infrastruttura navigazione, raggruppati per regione.</i>

	Collaborazione con i servizi federali, i Cantoni e altri responsabili di attività di incidenza territoriale (art. 18 OPT)	<i>I servizi federali interessati hanno avuto la possibilità di esprimersi nell'ambito della consultazione degli Uffici, mentre i Cantoni hanno potuto comunicare il loro parere nel corso delle riunioni organizzate dall'UFT nell'ambito della consultazione ai sensi dell'articolo 18 OPT.</i>
	Audizione dei Cantoni e dei Comuni (art. 19 cpv. 1 e 2 OPT)	<i>Nel primo semestre del 2015, i Cantoni hanno avuto l'opportunità di esprimere ufficialmente il loro parere sulla parte Infrastruttura navigazione.</i>
	Informazione e partecipazione della popolazione (art. 19 cpv. 3 e 4 OPT)	<i>La bozza del Piano settoriale è stata pubblicata su Internet e nel Foglio federale. Tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di presentare le proprie obiezioni sulla parte Infrastruttura navigazione. Dato che le indicazioni territoriali concrete del SIF non hanno ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, non è stato necessario pubblicare un annuncio negli organi di pubblicazione dei Comuni interessati per informare la popolazione e invitarla a partecipare.</i>
	Controllo della compatibilità con la pianificazione direttrice cantonale (art. 20 OPT)	<i>I cantoni hanno avuto la possibilità, tra il 17 agosto 2015 e l'11 settembre 2015, di segnalare le contraddizioni esistenti con la pianificazione direttrice cantonale nell'ambito della consultazione ai sensi dell'articolo 20 OPT. Nessun cantone ha richiesto l'apertura di una procedura di conciliazione.</i>
	Adozione (art. 21 cpv. 1 OPT)	<i>La parte Infrastruttura navigazione è completamente nuova per cui deve essere adottata dal Consiglio federale.</i>
Forme	Struttura del piano settoriale	<i>La struttura del Piano settoriale, costituita da una parte concettuale e da una parte di coordinamento, è intelligibile e contribuisce alla buona comprensione del Piano stesso. Inoltre, il Piano presenta in modo sintetico la relazione con gli elementi strategici della parte programmatica.</i>
	Forma delle indicazioni vincolanti (art. 15 OPT)	<i>Le indicazioni territoriali concrete sono presentate sotto forma testuale e cartografica nella parte concettuale e soprattutto nelle schede di coordinamento. La parte concettuale, il testo e le carte delle schede di coordinamento forniscono le informazioni e le spiegazioni necessarie per la comprensione delle disposizioni del Piano settoriale. Nelle due parti le indicazioni vincolanti figurano su sfondo celeste.</i>
	Rapporto esplicativo (art. 16 OPT)	<i>Il rapporto esplicativo informa in merito allo svolgimento della procedura e sul modo in cui vengono presi in considerazione i vari interessi. Esso è stato inviato nell'ambito della seconda consultazione ai sensi dell'articolo 20 OPT.</i>
	Pubblicazione (art. 4 cpv. 3 LPT)	<i>La parte Infrastruttura navigazione è pubblicata su Internet. La sua versione cartacea può essere consultata presso il servizio competente dell'UFT, presso l'ARE e presso i servizi cantonali competenti per la pianificazione territoriale. Inoltre, i dati cartografici sono stati integrati nella piattaforma cartografica Web-SIG «Piani settoriali della Confederazione».</i>

Conclusione

Il contenuto, la procedura e la forma della parte Infrastruttura navigazione (SIF) del Piano settoriale corrispondono ai requisiti del diritto in materia di pianificazione del territorio. Sono dunque soddisfatte le condizioni perché il documento esaminato possa essere adottato come Piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 LPT. Il SIF può essere adottato dal Consiglio federale secondo l'articolo 21 capoverso 1 OPT.

Berna, il 13.10.2015

UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

La Direttrice

